

Catania, 28 agosto 2013

**Ai Rev.mi Parroci ed
operatori parrocchiali della Diocesi**

OGGETTO: *Comunicazione circa la presentazione del processetto matrimoniale alla Curia Arcivescovile*

Con questa comunicazione desideriamo ricordare che ogni atto o documento e nel nostro precipuo caso il processetto matrimoniale va consegnato in questi uffici in **busta chiusa, sigillata**; all'esito della valutazione preliminare e procedimentale (atti preliminari di cui punti 4 e ss. D.G.) di ogni documento contenuto nel processetto matrimoniale dovrà conseguirsi da parte del parroco questa semplice quanto importante operazione che **intende garantire la tutela dei dati che riferiscono sulla posizione dei nubendi**; in questo senso il Decreto Generale sul Matrimonio (n.10) ricorda l'importanza per cui specie l'esame dei fidanzati debba essere protetto dal segreto d'ufficio in quanto le risposte alle domande contenute nel formulario e poste separatamente dal parroco ai nubendi sono rese sotto il vincolo del giuramento quindi verbalizzate e sottoscritte dai nubendi.

Pur non di meno anche la presenza di documenti di natura civilistica che ineriscono sia le qualità che lo stato libero degli sposi impongono un più severo trattamento al fine di garantirne la riservatezza così per come disciplinato da norme stabilite dalla legge (vedi d. lgs. n. 196/2003 intitolato "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e susseguenti specificazioni normative elaborate dalla giurisprudenza attraverso l'istituzione di organismi ad hoc) e nel nostro particolare ambito, così per come stabilito dal Decreto Generale vista la contemporanea presenza di certificati di natura civilistica che sono da considerarsi parte integrante il processetto e che riguardano il matrimonio concordatario.

Più in generale, la soggezione del trattamento dei dati sensibili alle disposizioni del decreto legislativo 196/2003 non esclude che, nell'ambito "dell'Ordinamento canonico" e ove ne ricorrano i presupposti, al medesimo trattamento si applichino anche le prescrizioni contenute nel Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana intitolato: "***Disposizioni per la Tutela del diritto della buona fama e alla riservatezza***" promulgato il 20 ottobre 1999; a tal proposito ricordiamo che il nostro codice stabilisce ed enuncia in maniera esplicita in una sua disposizione il diritto di ciascuno alla buona fama e alla tutela della riservatezza della vita privata: "*non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità*" (can. 220 C.I.C).

Da ciò si evince che la "tutela" dei dati personali va considerata come un diritto e quindi come una garanzia che la giurisdizione canonica, al pari di quella civile è chiamata a tutelare con sempre maggiore attenzione e sensibilità.